CAMERA DEI DEPUTATI N. 1439

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Norme per la razionalizzazione e per l'aumento dei flussi di entrata nel bilancio della Difesa

Presentata il 6 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In materia di bilancio è ormai acquisita una certa mentalità, poi teorizzata, che fa riferimento al « risultato » o ai « risultati », teorizzazione cui non può sottrarsi l'apparato pubblico in genere.

Orbene, avviene che non è raro, allorché si parla di bilancio della Difesa in particolare, il riferimento, solo consequenziale, alle spese improduttive del citato Dicastero, asserzione che è frutto di una completa ignoranza sui molteplici compiti del Ministero della difesa e di una cultura che, per fortuna, va scomparendo.

Tutti sanno infatti – o dovrebbero sapere – che tra le virtuali poste attive del citato Ministero, qualora quantificabili, andrebbero annoverate la difesa interna e internazionale, che hanno avuto, anche di recente, ed hanno ancora massima espansione nell'intervento nelle isole e nel Sud del Paese ed in Bosnia.

Solo una gretta visione ragionieristica ancorata a fredde analisi numeriche non rende giustizia ai compiti dell'importantissimo Dicastero, che assomma – seppure in misura più ridotta – compiti e funzioni di altri (istruzione, sanità, lavoro, industria, eccetera).

Se però, come si è detto, non è possibile e non c'è bisogno di quantificare alcune inestimabili poste attive, l'attuale corrente di opinione ci impone di quantificare e razionalizzare alcuni flussi di entrata, anche perché, sempre più spesso, si fa riferimento a tali flussi per collegarvi la produttività del personale, nel caso di specie mili-

tare e civile: è recente il provvedimento del Ministro delle finanze che collega la perequazione del trattamento accessorio del personale al ricavato delle spese di giudizio a carico del contribuente, e quello del Ministro di grazia e giustizia, divenuto legge dello Stato, che collega l'aumento delle già cospicue indennità del personale al raddoppio dei diritti di cancelleria, per oltre 1000 miliardi.

Risulta, poi, che attualmente la Difesa vanta un credito di circa 800 miliardi verso altri Dicasteri, che andrebbero al più presto recuperati.

Alla luce di quanto precede, per rendere più reale e trasparente il bilancio di cui trattasi è necessario che siano rese certe ed esigibili alcune entrate, anche per meglio presentare all'esterno l'immagine del Dicastero stesso.

Si ritiene pertanto che l'articolato, per la sua semplice e chiara esposizione, non abbia bisogno di ulteriori commenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'Amministrazione della difesa, fatti salvi l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'intervento prestato dalle Forze armate in occasione di calamità naturali, già disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è autorizzata a stipulare con altre amministrazioni o enti pubblici e privati apposite convenzioni per la fornitura di beni e servizi nei campi della protezione civile, della pubblica utilità e della tutela ambientale, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione e con le mansioni previste per il personale militare.

2. La fornitura di cui al comma 1 è a titolo oneroso e può riguardare prestazioni a favore della collettività nazionale per le sottoindicate attività:

a) campagne antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di dette campagne;

b) emissioni di dati meteorologici;

c) emissioni di bollettini periodici relativi al rischio-valanghe;

d) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

e) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

f) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alle attività di salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

g) ripristino della viabilità principale e secondaria;

h) svolgimento di operazioni volte a constatare l'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

i) rilevamento idro-oceanografico e aereofotogrammetrico e produzione del relativo supporto cartografico;

l) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

m) bonifica di manufatti esplosivi su tutto il suolo nazionale e nelle acque territoriali;

n) interventi in camera iperbarica per baro-traumatizzati e ossigenoterapia;

o) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque;

p) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

q) trasporti con mezzi militari;

r) prestazioni rese dalla sanità militare ai giovani alle armi e ai dipendenti pubblici, ad eccezione di quelli civili e militari del Ministero della difesa, e privati.

3. L'Amministrazione della difesa, nei casi di urgenza e per gli interventi a salvaguardia della vita umana, è altresì autorizzata a ricevere il rimborso degli oneri sostenuti a consuntivo anziché a preventivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

4. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di stipulare convenzioni con altre amministrazioni od enti allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale da svolgere in aree o comprensori ad essa asserviti, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della Difesa. Allo stesso scopo promuove, ove possibile, lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali, quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento

di tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive tecnico-amministrative emanate dal Segretario generale del Ministero della difesa.

5. Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali ricadano nell'area di parchi nazionali e regionali o di aree sottoposte a tutela ambientale, la collaborazione conservativa dei siti deve essere attuata a mezzo di protocolli d'intesa congiunti tra l'Amministrazione della difesa e l'ente gestore del parco, con l'eventuale consulenza e supporto tecnico-scientifico del Corpo forestale dello Stato e nel pieno rispetto delle prioritarie esigenze della difesa nazionale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1439
Lire 500